

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2002

che modifica le decisioni 95/233/CE e 96/482/CE relative all'importazione da paesi terzi di pollame vivo, per quanto concerne la Bulgaria, e che abroga la decisione 96/483/CE

[notificata con il numero C(2002) 641]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/183/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, l'articolo 23, paragrafo 1, e gli articoli 24 e 26,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/233/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/751/CE ⁽⁴⁾, contiene elenchi di massima di paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare pollame vivo e uova da cova, compresi i ratiti e le loro uova.
- (2) La decisione 96/482/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/505/CE ⁽⁶⁾, fissa norme più particolareggiate per l'importazione di pollame e di uova da cova e i relativi certificati sanitari.
- (3) La decisione 96/483/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/628/CE ⁽⁸⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli specifici di certificati sanitari.
- (4) La Bulgaria ha chiesto l'autorizzazione di esportare nella Comunità pollame vivo e uova da cova e ha presentato le necessarie garanzie.
- (5) Da un'ispezione effettuata dai servizi della Commissione in Bulgaria nell'ottobre 2000 è risultato che tale paese dispone di servizi veterinari sufficientemente strutturati e organizzati per quanto riguarda lo status sanitario del pollame.

- (6) Le autorità veterinarie bulgare hanno inoltre dimostrato che sono rispettati i requisiti sanitari specifici fissati nella decisione 96/482/CE.
- (7) È quindi opportuno aggiungere la Bulgaria nell'elenco dei paesi terzi riportato nella decisione 95/233/CE.
- (8) La Croazia è stata autorizzata ad esportare pollame vivo e uova da cova soltanto a partire da zone delimitate del suo territorio. Ispezioni effettuate nel settembre/ottobre 1997 e nell'ottobre 2000 hanno dimostrato che la regionalizzazione non è più necessaria.
- (9) Per motivi di trasparenza è opportuno integrare nella decisione 96/482/CE l'elenco che figura nell'allegato della decisione 96/483/CE. È necessario nel contempo aggiungere in tale elenco la Bulgaria ed indicarvi l'intero territorio della Croazia senza regionalizzazione.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 95/233/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Nella decisione 96/482/CE, il paragrafo 1 dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di:

- a) pollame riproduttore e da reddito proveniente da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella parte I, colonna A, dell'allegato della presente decisione e conforme ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario, modello A, che figura nella parte II dell'allegato I della presente decisione;

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 156 del 7.7.1995, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 25.10.2001, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 196 del 7.8.1996, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 73.

- b) uova da cova provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella parte I, colonna B, dell'allegato I della presente decisione e conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario, modello B, che figura nella parte II dell'allegato I della presente decisione;
- c) pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella parte I, colonna C, dell'allegato I della presente decisione e conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario, modello C, che figura nella parte II dell'allegato I della presente decisione;
- d) pollame da macello e pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella parte I, colonna D, dell'allegato I della presente decisione e conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario, modello D, che figura nella parte II dell'allegato I della presente decisione,
- purché siano accompagnate dal certificato pertinente, debitamente compilato e firmato.»

Articolo 3

L'allegato III della presente decisione diventa parte I dell'allegato I della decisione 96/482/CE e l'allegato I della decisione 96/483/CE diventa parte II dell'allegato I.

Articolo 4

La decisione 96/483/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova, esclusi i ratiti e le loro uova

Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

Codice ISO	Paese
AU	Australia
BG	Bulgaria
BR	Brasile
CA	Canada
CH	Svizzera
CL	Cile
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
HR	Croazia
HU	Ungheria
IL	Israele
LV	Lettonia
NZ	Nuova Zelanda
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Repubblica slovacca
TN	Tunisia
US	Stati Uniti d'America»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di ratiti vivi e loro uova

Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

Codice ISO	Paese
AU	Australia
BG	Bulgaria
BR	Brasile
BW	Botswana
CA	Canada
CH	Svizzera
CL	Cile
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
HR	Croazia
HU	Ungheria
IL	Israele
KE	Kenya
LV	Lettonia
NA	Namibia
NZ	Nuova Zelanda
PL	Polonia
RO	Romania
SI	Slovenia
SK	Repubblica slovacca
TN	Tunisia
US	Stati Uniti d'America
ZA	Repubblica sudafricana
ZW	Zimbabwe»

ALLEGATO III

«ALLEGATO I

PARTE I

I paesi terzi o parti di essi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati da A a D di cui all'allegato I, parte II, sono contrassegnati da una X

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello di certificato da utilizzare			
			Pollame riproduttore/da reddito	Uova da cova	Pulcini di un giorno	Macellazione/ripolamento
			A	B	C	D
AU	Australia		X	X	X	X
BG	Bulgaria		X	X	X	X
BR	Brasile	Gli Stati Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	X	X	X	X
CA	Canada		X	X	X	X
CH	Svizzera		X	X	X	X
CL	Cile		X	X	X	X
CY	Cipro		X	X	X	X
CZ	Repubblica ceca		X	X	X	X
HR	Croazia		X	X	X	X
HU	Ungheria		X	X	X	X
IL	Israele		X	X	X	X
NZ	Nuova Zelanda		X	X	X	X
PL	Polonia		X	X	X	X
RO	Romania		X	X	X	X
SI	Slovenia		X	X	X	X
SK	Repubblica slovacca		X	X	X	X
US	Stati Uniti d'America		X	X	X	X»